Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN

ALLEGATO

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1) nell'allegato I dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:
   «— in Croazia:
   dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;»
2) nell'allegato II dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:
   «— in Croazia:
   javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;».

15CE0121